

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2194

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIANFRANCO CONTE**

Istituzione del tribunale di Gaeta

Presentata il 21 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge recante l'istituzione di un autonomo tribunale a Gaeta giace agli atti del Parlamento sin dal 1984, presentata dall'allora deputato Guido Bernardi e da altri dodici parlamentari appartenenti a diversi partiti politici (atto Camera n. 1102, IX legislatura). Da allora, in ciascuna legislatura, sono stati presentati diversi progetti di legge, anche di iniziativa regionale, tendenti allo stesso fine.

Con essi si intendeva venire incontro alle aspettative di un largo movimento di opinione pubblica, culminato nelle deliberazioni di tredici consigli comunali dell'area sud-pontina e in quella della stessa amministrazione provinciale, attivati e sensibilizzati dalla mozione (in data 27 marzo 1982) della classe giuridico-forense degli allora mandamenti di Gaeta, Fondi e Minturno, e con il consenso, largamente riportato dalla stampa, delle forze economiche e sociali della zona. Da ultimo il

consiglio comunale di Formia, in data 5 settembre 2001, ha approvato una mozione ribadendo nuovamente la necessità dell'istituzione del tribunale di Gaeta, confermando l'urgenza crescente non solo della classe forense, ma anche dei cittadini.

La popolazione residente ricadente nel circondario dell'istituendo tribunale è di circa 150 mila abitanti. La natura costiera e turistica di alcuni comuni interessati (Minturno, Gaeta, Formia, Sperlonga, Ponza e Ventotene) e le caratteristiche sia commerciali che produttive di altri (basti pensare al solo mercato ortofrutticolo di Fondi), fanno sì che nel circondario sviluppino i propri interessi una popolazione doppia di quella residente, con evidenti ripercussioni sul numero considerevole di rapporti (commerciali, contrattuali) e conseguentemente sul numero dei contenziosi (civili, penali, di lavoro). Le cause pendenti dinanzi al tribunale di Latina sono per

oltre la metà riferibili a fatti e controversie insorti nel territorio che si vorrebbe ricompreso nel tribunale di Gaeta.

Va anche ricordato che la contiguità della provincia di Latina con il territorio e gli interessi della provincia di Caserta (ricadente nel circondario giudiziario confinante di Santa Maria di Capua Vetere), comporta ripercussioni negative rispetto all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini e delle strutture produttive. Nella relazione della Commissione parlamentare antimafia espressamente dedicata a quest'area geografica, si qualificava il territorio interessato come zona « a rischio ». Il relatore, senatore Calvi, raccomandava con urgenza l'istituzione del tribunale nel sud pontino.

In coerenza con la crescente attenzione cui sono sottoposte le attività illecite della zona, il Corpo di guardia di finanza ha istituito una compagnia che copre tutto il territorio ricadente nel circondario di Gaeta. È stato costituito un nuovo commissariato di polizia, pur se ancora numericamente sottodimensionato, mentre in un rapporto della Direzione investigativa antimafia, la città di Formia è stata individuata come luogo di scambi illeciti in ambito di criminalità organizzata. Infine vanno ricordati i diversi procedimenti pendenti sia dinanzi alla sezione distaccata di Gaeta, sia dinanzi la sede del tribunale a Latina, sia presso altri tribunali, relativi a fatti penali (reati associativi, traffici illeciti), anche di rilevanza nazionale, avvenuti nell'ambito territoriale descritto. Pertanto vi è l'indubbia necessità di una procura presente nel territorio, anche per coordinare l'attività investigativa delle Forze dell'ordine.

Altro impedimento grave per tutti gli operatori della zona è la distanza chilometrica che separa il tribunale di Latina da tutti i comuni che dovrebbero ricadere nel circondario di Gaeta. Si va da un minimo di 60 chilometri per il comune di Monte San Biagio a 90 chilometri per i comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, che addirittura sono più vicini al tribunale di Santa Maria di Capua Vetere. Non può essere sottaciuto il fatto che

recentemente sono stati istituiti alcuni tribunali con circondario assai limitato (ad esempio Gela comprende tre soli comuni, per 130 mila abitanti) e analoghe considerazioni valgono per l'istituzione, in Campania, dei tribunali di Nola e di Torre Annunziata, sia pure per zone ad « alto rischio ». Tuttavia anche Prato ha da poco il suo tribunale, con un circondario di soli otto comuni e senza che vi siano problemi connessi alla criminalità organizzata.

Tale situazione è inoltre penalizzante anche per le altre figure che ruotano attorno ai procedimenti giudiziari, quali avvocati, testimoni, cittadini, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Questo pregiudizio, assai grave nei procedimenti penali per la presenza di fasi ultronee al giudizio (indagini, udienza preliminare, udienze camerale, oltre ai non preventivabili rinvii), si avverte anche nei procedimenti in materia di lavoro, totalmente trasferiti a Latina per effetto della legislazione istitutiva del giudice unico (decreto legislativo n. 51 del 1998), nonché per la sezione fallimentare e commerciale, per la sezione di volontaria giurisdizione e per la sezione civile, presso la quale, malgrado la modifica attuata con il giudice monocratico, vanno trattate molte e rilevanti cause civili soggette a termini processuali decadenziali.

Infine va ricordato che è in corso di completamento la struttura edilizia che dovrebbe ospitare la sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina. Qualora venisse prevista in tempi brevi l'istituzione di autonomi uffici giudiziari, potrebbe promuoversi presso il comune la richiesta di una variante ad ampliamento dell'opera in corso di realizzazione, variante per la quale sono già disponibili le aree necessarie. Insomma, il neo tribunale potrebbe avere anche una sede nuova e funzionale alle esigenze. Un accantonamento destinato allo scopo è stato previsto nella tabella A della legge finanziaria per l'anno 2002 (legge n. 448 del 2001). Ad esso fa capo la clausola di copertura della presente proposta di legge, della quale si richiede pertanto la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso il distretto della corte di appello di Roma sono istituiti il tribunale civile e penale di Gaeta e la procura della Repubblica presso il tribunale di Gaeta. Nel circondario del tribunale di Gaeta sono istituite le sezioni distaccate di Fondi e di Minturno, facenti parte integrante del medesimo circondario.

2. Gli uffici di cui al comma 1 hanno giurisdizione nel territorio dei seguenti comuni: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.

3. Rientrano nella circoscrizione della sezione distaccata di Fondi i territori dei comuni di Fondi, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio e Sperlonga. Rientrano nella circoscrizione della sezione distaccata di Minturno i territori dei comuni di Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici istituiti ai sensi del comma 1, rivedendo le piante organiche dei corrispondenti uffici giudiziari di Latina, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge e concernenti i territori compresi nel circondario di cui al comma 2 e nelle circoscrizioni di cui al comma 3, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui comma 1.

5. Il Ministro della giustizia provvede ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono devoluti alle sue competenze gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Latina ed alle sue sezioni distaccate, riguardanti l'ambito territoriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.

2. Le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria provenienti dal territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e pendenti, alla data di cui al comma 1 del presente articolo, presso il tribunale di Latina, sono devolute di ufficio al tribunale di Gaeta in funzione di giudice del lavoro, fatta eccezione per quelle per le quali è già stata tenuta l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile, che continuano a essere trattate nella precedente sede.

3. Le società e gli altri enti commerciali aventi sede nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, già iscritti nel registro delle società presso la cancelleria commerciale del tribunale di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio nel registro delle società istituito presso il tribunale di Gaeta.

4. Presso il tribunale di Gaeta è istituito l'ordine degli avvocati di Gaeta. Gli avvocati residenti nei comuni compresi nel circondario del predetto tribunale, già iscritti presso l'ordine degli avvocati di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio in quello di Gaeta. Parimenti i praticanti avvocati residenti nei comuni compresi nel citato circondario, già iscritti nel registro dei praticanti presso l'ordine

degli avvocati di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio nel registro dei praticanti istituito presso l'ordine degli avvocati di Gaeta.

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0024440